



**Comune di Urago d'Oglio**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**NUMERO 27 IN DATA 14-04-2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
<b>BRUGALI GIANLUIGI</b>	Sindaco	X	
<b>OSSOLI FRANCESCO</b>	Assessore	X	
<b>CHITTO' GLORIA</b>	Assessore	X	
<b>MARCHETTI PIETRO</b>	Assessore	X	
<b>FENAROLI SANTINA</b>	Assessore	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIANLUIGI BRUGALI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI // CANONE “MERCATI”. APROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

---

Richiamato l'art. 73 del D.L.n.18/2020 che consente modalità di svolgimento delle sedute di giunta in videoconferenza;

Visto il decreto del Sindaco n. 04 del 20/05/2020, avente ad oggetto *“Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riunioni del Consiglio/della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”*, in base al quale si dispone che le sedute di giunta possano svolgersi in videoconferenza con l'utilizzo di un applicativo gratuito;

Accertato che alle ore 18:15 del 14/04/2021, previa convocazione con mail, risultano identificati e quindi presenti presso la sede municipale: il Sindaco G. Brugali, gli assessori F. Ossoli, P. Marchetti e S. Fenaroli nonché la sottoscritta dott.ssa Franca Moroli, Segretario Generale del Comune di Urago d'Oglio, che provvedere alla redazione del presente verbale;

Accertato, altresì, che alle ore 18:15 l'assessore G. Chittò risulta collegata alla riunione mediante telefono in videochiamata con utilizzo della piattaforma WhatsApp e, a seguito identificazione visiva, si considera presente alla riunione ad ogni effetto giuridico;

Considerato che:

- il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi;
- è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, visionare le proposte di delibera con gli allegati;

Ciò premesso, si procede al regolare svolgimento della Giunta comunale.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”*;

- il **comma 837** a mente del quale *“... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con*

*popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;*

- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;*

Richiamate allora<sup>[1]</sup>:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 24.03.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggon per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggon per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**,

viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato;

A votazione unanime e palese;

**D E L I B E R A**

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato all'Ufficio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, vista l'urgenza di approvare le tariffe al fine di informare gli utenti tenuti al pagamento nel più breve tempo possibile, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

**D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**GIANLUIGI BRUGALI**

Il Segretario comunale  
**DOTT.SSA FRANCA MOROLI**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.*

**TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA Art. 1 comma 819 lettera b) Legge 160 del 27 dicembre 2019**

Tariffa standard di riferimento per anno solare e mq	30,00 €
Tariffa standard di riferimento giornaliera per mq	0,60 €

Tipologia	Coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua per metro quadrato	Coefficiente da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per metro quadrato	Tariffa mensile per metro quadrato
-----------	---	----------------------------------	---	--	------------------------------------

**ESPOSIZIONE**

**PUBBLICITARIA**

**Da 0,00 mq a 5,50 mq**

Ordinaria	0,4543	13,63 €	0,07556	0,04533	1,36 €
Luminosa	0,9090	27,27 €	0,15167	0,09100	2,73 €

**Da 5,50 mq a 8,50 mq**

Ordinaria	0,6817	20,45 €	0,11389	0,06833	2,05 €
Luminosa	1,1363	34,09 €	0,18944	0,11367	3,41 €

**Oltre 8,50 mq**

Ordinaria	0,9090	27,27 €	0,15167	0,09100	2,73 €
Luminosa	1,3633	40,90 €	0,22722	0,13633	4,09 €

Tipologia	Coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua
-----------	---	---------------

**PUBBLICITA' SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA**

Portata Inf. 3.000 kg.	1,9830	59,49 €
Portata Sup. 3.000 kg.	2,9747	89,24 €

Tipologia	Coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua per metro quadrato	Coefficiente da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per metro quadrato	Tariffa mensile per metro quadrato
-----------	---	----------------------------------	---	--	------------------------------------

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI - Display e strutture analoghe**

Fino a 1,00 mq	1,3220	39,66 €	0,22056	0,13233	3,97 €
Oltre 1,00 mq	1,3220	39,66 €	0,22056	0,13233	3,97 €

Tipologia	Coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	Tariffa annua per metro quadrato	Coefficiente da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per metro quadrato	Tariffa mensile per metro quadrato
-----------	---	----------------------------------	---	--	------------------------------------

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO - Display e strutture analoghe**

Fino a 1,00 mq	0,6610	19,83 €	0,11000	0,06600	1,98 €
Oltre 1,00 mq	0,6610	19,83 €	0,11000	0,06600	1,98 €

Tipologia	Coefficiente da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per metro quadrato
-----------	---	--

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI - AL GIORNO

Fino a 30 giorni	4,13333	2,48 €
Oltre 30 giorni	2,06667	1,24 €

AEROMOBILI E PALLONI FRENATI - AL GIORNO

Aeromobili	99,15000	59,49 €
Palloni Frenati	49,58333	29,75 €

DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE - AL GIORNO

A persona	4,13333	2,48 €
-----------	---------	--------

PUBBLICITA' SONORA - AL GIORNO

Al giorno o frazione	12,40000	7,44 €
----------------------	----------	--------

PUBBLICHE  
AFFISSIONI

Tariffa standard di riferimento giornaliera per mq 0,60 €

Tipologia	Coefficiente da applicare alla tariffa standard giornaliera	Tariffa giornaliera per metro quadrato	Tariffa mensile per metro quadrato
Da 1 a 10 giorni	0,20667	0,12400	1,24 €
Da 11 a 15 giorni	0,17889	0,10733	1,61 €
Da 16 a 20 giorni	0,16500	0,09900	1,98 €
Da 21 a 25 giorni	0,15667	0,09400	2,35 €
Da 21 a 25 giorni	0,15111	0,09067	2,72 €

## COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

tipo occupazione	tariffa base	coefficiente	tariffa CTG 1	Tariffa CTG 2
1) occupazioni effettuate da pubblici esercizi (bar, ristoranti...)	<b>€ 1,59</b> (la tariffa base è incrementata del 2,5%)	<b>0,58</b> (invariato)	<b>€ 0,79</b>	<b>€ 0,58</b>
2) occupazioni effettuate da esercizi commerciali (negozi)	<b>€ 1,59</b>	<b>1</b> (invariato)	<b>€ 1,59</b>	<b>€ 1,11</b>
3) occupazioni effettuate da chioschi, espositori	<b>€ 1,59</b>	<b>1</b> (invariato)	<b>€ 1,59</b>	<b>€ 1,11</b>

4) occupazioni effettuate da ambulanti: mercato settimanale	<b>€ 1,59</b>	<b>0,15</b> (il coefficiente è aumentato di 0,5)	<b>€ 0,24</b>	<b>€ 0,20</b>
5) occupazioni effettuate da bancarelle	<b>€ 1,59</b>	<b>1</b> (invariato)	<b>€ 1,59</b>	<b>€ 1,11</b>
6) occupazioni effettuate da spettacoli viaggianti, attività circensi	<b>€ 1,59</b>	<b>0,25</b> (il coefficiente è aumentato di 0,5)	<b>€ 0,40</b>	<b>€ 0,28</b>
7) occupazioni con tende e simili	<b>€ 1,59</b>	<b>0,7</b> (invariato)	<b>€ 1,11</b>	<b>€ 0,78</b>
8) occupazioni effettuate con ponteggi o depositi di materiale	<b>€ 1,59</b>	<b>0,7</b> (invariato)	<b>€ 1,11</b> (il canone si riduce del 20%, <b>€ 0,88</b> , a partire dal ventunesimo giorno di occupazione)	<b>€ 0,78</b> (il canone si riduce del 10%, <b>€ 0,70</b> , a partire dal ventunesimo giorno di occupazione)
9) occupazioni effettuate con fioriere o altri ingombri	<b>€ 1,59</b>	<b>1</b> (invariato)	<b>€ 1,59</b>	<b>€ 1,11</b>
10) occupazioni non previste nelle precedenti tipologie	<b>€ 1,59</b>	<b>0,5</b> (ridotto di 0,5)	<b>€ 0,80</b>	<b>€ 0,56</b>

### COSAP OCCUPAZIONI PERMANENTI

tipo occupazione	tariffa base	coefficiente	tariffa CTG 1	tariffa CTG 2
1) occupazioni con tende fisse o retrattili	<b>€ 19,00</b> (incrementata del 2,5% e arrotondata per difetto)	<b>0,05</b> (ridotto)	<b>€ 0,95</b>	<b>€ 0,67</b>
2) occupazioni effettuate da chioschi fissi (giornali, fiori), occupazioni stagionali bar	<b>€ 19,00</b>	<b>0,8</b> (ridotto)	<b>€ 12,20 (A)</b>	<b>€ 10,64 (A)</b>
3) occupazioni effettuate con fioriere, dissuasori	<b>€ 19,00</b>	<b>1</b> (invariato)	<b>€ 19,00</b>	<b>€ 13,30</b>
4) occupazioni diverse dalle precedenti per la difesa della	<b>€ 19,00</b>	<b>0,05</b>	<b>€ 0,95 (B)</b>	<b>€ 0,67 (B)</b>

proprietà privata o per fini ad essa funzionale		(ridotto)		
---	--	-----------	--	--

- A)** La tariffa si riduce del 20% per occupazioni sotto i 10 metri quadrati e del 40% per occupazioni sopra i 10 metri quadrati, fermo restando che per le occupazioni stagionali essa è conteggiata sui mesi effettivi di occupazione.
- B)** La tariffa, sempre conteggiata per metri al mese per i dodici mesi o per i mesi di effettiva occupazione, si abbatte, sotto i venti metri quadrati del 20%, dai venti ai cinquanta metri di occupazione del 30%, dai cinquanta ai duecento cinquanta metri del 40%, oltre i 250 metri quadrati del 50%. Qualora si tratti di occupazioni parziali, limitate cioè ad un periodo delle ventiquattro ore, la tariffa si riduce del 50% senza applicazione degli abbattimenti di cui sopra. Il pagamento in caso di cifre che superino i mille euro può avvenire in due rate semestrali anticipate, scadenti a dicembre e a giugno, ciascuna in misura del 50%.

### **CANONE PASSO CARRABILE**

Il canone del passo carrabile viene confermato in € 15,00 all'anno. Il canone ventennale in € 300,00.